REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA N.3 ANNO 2025

Il Capo della Protezione Civile

Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;

Considerato il pericolo di caduta di un palo inclinato di illuminazione del campetto di rugby sito in località Fiorina a Domagnano, sull'area distinta a catasto al foglio 23 particella 470, di proprietà dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino,

considerata la nota dello scrivente Servizio prot. n.17469 del 21/02/2025 con cui si segnala il pericolo e si richiede di effettuare l'intervento di ripristino alla Parrocchia di Domagnano e all'Azienda Autonoma dei Servizi Pubblici, per quanto di rispettiva competenza,

disposta in via precauzionale la delimitazione dell'area sottostante il suddetto palo e la chiusura degli accessi del campetto di rugby, effettuata dall'AASLP nella mattinata odierna,

vista la necessità e l'urgenza di garantire l'incolumità pubblica, a modifica della precedente ordinanza n.7/2022,

ORDINA

-l'interdizione del campetto di rugby, sito in località Fiorina a Domagnano, sull'area distinta a catasto al foglio 23 particella 470, e di una zona esterna al campetto sottostante al palo pericolante, come da delimitazione sul posto, fino all'esecuzione dell'intervento necessario al fine di rimuovere il rischio per la pubblica incolumità.

Si notifica la presente ordinanza, alla Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino presso la Segreteria di Stato Territorio, alla Parrocchia di Domagnano, alla Giunta di Castello di Domagnano, all'AASS, al CONS, alla Federazione Sammarinese Rugby e all'AASLP.

San Marino, 21 febbraio 2025/1724 d.f.R.

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE ing. Pietro Falcioni